

DECRETO DIRIGENZIALE N. 35 /DA del 02 FEB 2024

**Oggetto: Contenzioso Cortellino Davide /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Giuseppe Nuccio**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2496/21 tra le parti Chillemi Arturo/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 219/23 del 10/02/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 300,00 oltre interessi per € 17,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 343,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 403,80 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 720,80;

VISTO il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 720,80 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 219/23 del 10/02/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 317,00 in favore di Cortellino Davide nato a Messina il 23/03/85 c.f. CRTDVD85C23F158P tramite bonifico sul c/c IBAN IT85R 07601 16500 001008 909259 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 403,80 come da conteggio allegato, in favore dell'avv. Giuseppe Nuccio nato a Messina il 18/05/67 c.f. NCCGPP67E18F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT81W 03069 16500 100000 013503 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*



Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

**00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



N. 2496/21  
N. 2496/21  
N. 1564/23  
N. ....

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G. n. 2496/21, promossa con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2021, introitata a sentenza il 10 febbraio 2023 e pendente

TRA

**CORTELLINO DAVIDE**, nato a Messina il 23.03.1985, ivi residente, Via G. D'Annunzio, Villaggio Faro Superiore, elettivamente domiciliato in Messina, Via Maddalena n. 128, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nuccio, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F. CRTDVD85C23F158P

attore

CONTRO

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE**, in persona del presidente pro-tempore, con sede in Messina, C/da Scoppo, elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Bixio n. 89, recapito professionale dell'Avv. Eliana Vinci, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F. 01962420830

convenuto

OGGETTO: risarcimento danni.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 25.05.21 il sig. Cortellino Davide conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del presidente pro-tempore, lamentando che in data 13.08.18, alle ore 8,15 circa, mentre a bordo della propria autovettura BMW 118D, targata DR723GX, percorreva l'autostrada A/20, con direzione di marcia Messina-Palermo, giunta all'interno della galleria "Perara", veniva colpito dalla caduta di un pezzo di calcinaccio che si staccava dalla volta della stessa; che in seguito all'accaduto l'autovettura subiva danni al parabrezza per complessivi euro 549,11, come da perizia depositata agli atti; che nonostante la lettera del 06.09.18 l'ente convenuto non provvedeva a

risarcire i danni lamentati; che essendo pacifica la responsabilità dello stesso, avendo questo ommesso di provvedere alla regolare manutenzione della galleria in cui si era verificato l'evento lesivo, chiedeva che venisse, innanzitutto, affermata la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane per i danni subiti e che gli venisse corrisposta, a titolo di risarcimento, la complessiva somma di euro 649,11, di cui euro 100,00 per spese di perizia, oltre interessi legali e spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui fatti di causa e produceva copia della lettera di messa in mora, rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Messina e perizia di parte.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 16.11.21 si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro-tempore, il quale contestava l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. non avendo l'attore fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, lamentava, inoltre, l'eccessività della somma richiesta a titolo di risarcimento in quanto nessuna prova era stata fornita dei danni subiti, non costituendo prova in tal senso il preventivo depositato agli atti, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di causa.

All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 17.11.22, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attore e la causa veniva rinviata per l'incombente all'udienza del 10.02.23, dove venivano sentiti i testi Scimone Maria e Sidoti Adriano, le parti venivano, quindi, invitate a precisare le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento.

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del "caso fortuito", consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì, anche dalla dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze

del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem ledere" (Cass. Civ. n. 2308/07).

Nel caso che ci occupa, l'incidente accaduto all'autovettura dell'attore è indubbiamente ascrivibile alla caduta di calcinacci dalla volta della galleria "Perara" dell'autostrada A/20 in direzione Palermo, che lo stesso stava percorrendo, gestita dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, derivante dal precario stato di manutenzione, come provato dalla testimonianza resa all'udienza del 10.02.23 dalla teste Scimone Maria: "...sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto quella mattina mio marito mi aveva accompagnato a prendere la mia autovettura che avevo lasciato parcheggiata sul posto di lavoro, sito nella parte sud della città. Nel rientrare lungo la tangenziale di Messina, con direzione ME-PA, io alla guida del mio autoveicolo seguivo l'auto BMW condotta e di proprietà di mio marito. Mentre procedevamo all'altezza della galleria Perara, ho visto dei pezzettini di calcinaccio cadere dalla volta della galleria sull'autovettura di mio marito, una volta uscito dalla galleria e raggiunta una zona che consentiva la sosta di emergenza si è fermato ed io dietro di lui. Assieme abbiamo constatato che il parabrezza presentava una lesione lato guida verso il centro. Preciso che quella mattina, prima dell'episodio occorso in galleria, il parabrezza era perfettamente integro. Mio marito chiamò il Consorzio Autostrade e gli dissero di chiamare la Polizia Stradale, quindi mio marito chiamò la Polizia Stradale e fu invitato a recarsi al comando in C/da Scoppo...". di cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane non poteva ignorare l'esistenza e che avrebbe dovuto sistemare.

Esiste, pertanto, una responsabilità in capo al Consorzio convenuto discendente dai fatti dedotti e dovuta al mancato controllo, nonché alla mancata manutenzione del tratto di autostrada medesimo, quest'ultimo è tenuto, perciò, a risarcire il danno prodotto all'attore in base al principio di cui all'art. 2051 c.c., non avendo fornito alcuna prova in merito dell'esistenza nella fattispecie in esame del "caso fortuito".

All'attore spetta, pertanto, la somma, liquidata in via equitativa, non essendo la perizia, sebbene confermata in udienza, da sola, sufficiente a provare l'entità del danno subito, sulla base dei danni descritti dal teste: "...il parabrezza presentava una lesione lato guida verso il centro..." e rinvenibili nel rapporto della Polizia Stradale "piccolo bollino sul vetro parabrezza lato guida parte centrale", tenuto conto del costo della manodopera e dei pezzi di



ricambio, nonché della comune esperienza di complessivi euro 300,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.


Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della semplicità della questione e della sua rapida definizione, vanno liquidate in complessivi €. 343,00, di cui €. 43,00 per spese vive, ed euro 300,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Giuseppe Nuccio, che ha reso la prescritta dichiarazione.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. **Cortellino Davide** contro il **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, così provvede:

- 1) accoglie la domanda proposta dall'attore;
- 2) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore dello stesso della complessiva somma di €. 300,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) condanna, altresì, l'Ente convenuto al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessivi €. 343,00, di cui €. 43,00 per spese vive, ed euro 300,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Giuseppe Nuccio, che ha reso la prescritta dichiarazione.

Così deciso, oggi 10 febbraio 2023 in Messina.

Il Giudice di Pace  
Avv. Antonella Sidoti  


Depositato in Cancelleria  
il 20/02/2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Patrizia ILARDO  


Messina, 29.11.2023

Avv. Giuseppe Nuccio  
Via Maddalena 128  
98123-Messina  
P. iva 02021610833  
C.F. NCCGPP67E18 F158B

Prospetto di parcella

Egr. Sig.  
Cortellino Davide  
Villaggio Faro sup.  
98100-Messina-  
C.F. CRTDVD85C23F158P


OGGETTO: Causa: Cortellino Davide / Consorzio Autostrade Siciliane

RIMBORSO SPESE	€.	43,00
ONORARIO		345,00
C.P.A. 4% su € 345,00		13,80
TOTALE FATTURA		401,80
BOLLO		2,00
TOTALE A PAGARE		403,80

Operazione senza applicazione dell'IVA e della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.  
Imposta di bollo da 2 Euro assolta sull'originale

**IBAN IT81W0306916500100000013503**

Solvente in Consorzio per le autostrade siciliane



STUDIO LEGALE

*Avv. Giuseppe Nuccio*

Messina, 29.11.2023

Cent.ma Sig.ra  
Avv. Eliana Vinci

Oggetto: Sentenza n. 219/2023 del Giudice di Pace di Messina, relativa alla causa Cortellino Davide / Consorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che il C.A.S. deve corrispondere al mio assistito e al sottoscritto separatamente, in virtù della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Cortellino Davide	
Capitale di cui in sentenza	300,00
Interessi legali	17,00
<b>Totale</b>	<b>317,00</b>

Per l'avv. Giuseppe Nuccio	
Spese ed onorari di cui in sentenza	343,00
Rimborso forfettario 15% su €. 300,00	45,00
C.P.A. 4% su €. 345,00	13,80
Imposta di bollo	2,00
<b>Totale</b>	<b>403,80</b>

Il pagamento dei seguenti importi può avvenire mediante bonifici bancari:  
la sorte capitale sul conto corrente del mio assistito con iban:  
IT85R0760116500001008909259.

Le spese legali sul conto corrente del sottoscritto con iban:  
IT81W0306916500100000013503.

Allego prospetto di parcella  
Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuccio

